



## **Tribunale di Reggio Calabria** **Presidenza**



*Richiesta del ... /2019 di accesso documentale di ... quale azienda concorrente, relativa a copia degli atti relativi a gara pubblica MePA.*

### **IL PRESIDENTE**

**Vista la domanda di accesso documentale ex Legge 241/1990, datata e trasmessa a mezzo pec il ... /2019 ... , presentata da ... in qualità di ... , con la quale si chiede «l'accesso informale mediante estrazione di copia in carta semplice» degli atti relativi alla gara pubblica MePA ... ;**

preso atto della riconducibilità di tale domanda al diritto di accesso c.d. “*documentale*”, di cui alla disciplina generale degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990, costituendo la procedura della Richiesta di Offerta sulla piattaforma di Acquisti in rete PA una procedura amministrativa e gli atti di gara in questione documenti di natura amministrativa, nonché della titolarità in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale si chiede l'accesso;

valutato che la domanda di accesso *de quo*, pur essendo formulata dall'istante in termini di «*accesso informale*» ex art. 5 del DPR 184/2006, debba *ex lege* essere trattata come accesso formale ai sensi dell'art. 6 del citato DPR, essendo facilmente individuabile la presenza di un diretto e immediato controinteressato ex art. 22, 1° comma, lettera c) della Legge 241/1990;

richiamata, altresì, la normativa speciale di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in materia di accesso agli atti e di riservatezza e, in particolare, la consolidata giurisprudenza amministrativa sulla prevalenza dei caratteri di pubblicità e trasparenza che assistono tutti i procedimenti ad evidenza pubblica ed, in particolare, sulla



## **Tribunale di Reggio Calabria** **Presidenza**

prevalenza all'accesso qualificato dalle esigenze difensive rispetto alla tutela di un eventuale segreto tecnico o commerciale <sup>1</sup>;

considerato che nell'ambito dell'*iter* procedurale in questione l'azienda controinteressata ex art. 22, 1° comma, lettera c) della Legge 241/1990, la concorrente ... , non ha proposto atto di opposizione entro il termine di cui all'art. 3, 2° comma del DPR 184/2006, ditta alla quale con PEC del ... /2019 è stata comunicata la domanda di accesso *de quo* ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990, del Regolamento di cui al DPR 184/2006 (art. 3) e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016;

ritenuto, infine, che nell'ambito del rapporto tra il diritto di accesso e la tutela della riservatezza dei soggetti terzi di cui al D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, per l'effetto dell'art. 59, 1° comma del D.Lgs. 196/2003 deve ritenersi ammessa l'ostensione dei documenti contenenti dati personali comuni afferenti alla sfera privata di soggetti terzi, qualora si dimostri di vantare un « *interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso* » (art. 22, 1° comma, lett. b) della Legge 241/1990), tenendo in considerazione anche che « *deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici* » (art. 24, 7° comma, primo inc. della Legge 241/1990), ad eccezione delle risultanze (anche se negative), in quanto dati personali giudiziari e sensibili, della visura presso il casellario informatico ANAC (Comprova requisiti operatori economici) il cui accesso, ai sensi dell'art. 24, 7° comma, secondo inciso, primo periodo della Legge 241/1990, deve ritenersi escluso in quanto, nel caso di specie, non qualificabile come accesso strettamente indispensabile.

---

<sup>1</sup> *L'accesso agli atti di gara è comunque, anche laddove sia stato legittimamente opposto un segreto tecnico o commerciale, consentito al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione, purché la documentazione richiesta sia effettivamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente ... Il diritto di accesso agli atti di una gara di appalto deve essere riconosciuto anche quando vi è l'opposizione di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all'esigenza di riservatezza o di segretezza ... La partecipazione alle gare di appalto pubbliche comporta l'accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, fermo restando l'obbligo tassativo per il richiedente l'accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.*



***Tribunale di Reggio Calabria***  
***Presidenza***



premesso ciò,

**DISPONE**

**l'accoglimento della domanda di accesso documentale ex Legge 241/1990, datata e trasmessa a mezzo pec il ... /2019 ... , presentata da ... in qualità di ... , autorizzando il rilascio di copia informale di quanto richiesto, ad eccezione delle risultanze (anche se negative), in quanto dati personali giudiziari e sensibili, della visura presso il casellario informatico ANAC (Comprova requisiti operatori economici).**

Il rilascio, per via telematica in formato pdf, è subordinato in ogni caso alla corresponsione dei diritti di copia dovuti *ex lege*.

PEC di riferimento ...

Si comunichi a ...

*Reggio Calabria, ... /2019.*

*Il Presidente*